



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025  
P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



protocollo e data in file "segnatura.xml" per trasmissioni in interoperabilità

Spett.le  
AR Arte e Restauro Srl  
p.zza Garibaldi n. 8  
35122 Padova (PD)  
[ararterestaurosrl@pec.it](mailto:ararterestaurosrl@pec.it)

Edilghitti Srl  
via Sant'Angelo n. 3  
25050 Passirano BS  
[edilghitti@pecsicura.it](mailto:edilghitti@pecsicura.it)

**OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE PARTI STRUTTURALI ALA EST CASTELLO VISCONTEO. CUP: G59D22000090005 - CIG. 9576188853.**

**PRESA D'ATTO ESTENSIONE SUBAPPALTO PER ATI CON CAPOGRUPPO EDILGHETTI SRL**

Vista la richiesta al subappalto al protocollo di questo ente n. 4344 del 13.03.23 nei confronti di **A.T.I. con mandato collettivo senza rappresentanza** e la relativa autorizzazione prot. 4364 del 13.03.23.

**Capogruppo:**

**Edilghitti s.r.l. unipersonale**, avente sede legale in Passirano (BS), via Sant'Angelo n. 3 CAP 25050, C.F. e P.IVA 03385830173;

**Mandanti:**

- **SIVERS s.r.l.s.** con sede in Binasco (MI) C.F. e P.IVA 04311620985;
- **BIANCHI GIOVANNI** con sede in Romano di Lombardia (BG) C.F. BNCGNN93M08Z129K e P.IVA 04565090166;
- **BROGNOLI MARCO** con sede in Barbariga (BS) C.F. BRGMRC67S08G149I e P.IVA 03981230984;
- **CONSOLI LORENZO** con sede in Provaglio (BS) C.F. CNSLNZ60S18H078L e P.IVA 03819490982;

come da costituzione di ATI;

Tenuto conto che l'impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta la volontà di subappaltare le prestazioni in oggetto (PROCEDURA SINTEL ID\_163571227);

Vista la determina n. 314 del 27.07.2023 APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE SUPPLETTIVA N. 1 AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1 LETTERA c) DEL D. Lgs. n. 50/2016: LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE PARTI STRUTTURALI ALA EST CASTELLO VISCONTEO. CUP: G59D22000090005 – CIG: 9576188853;

Valutata, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, la necessità di assegnare alla medesima subappaltatrice ulteriori lavorazioni riconducibili agli interventi strutturali previsti dalla perizia suppletiva di variante n. 1;

Visto il verbale di fine lavori sottoscritto in data 18.08.2023;

Vista la richiesta prot. 13599 del 24.08.23 di estensione del subappalto come sopra autorizzato, erroneamente pervenuta in data successiva al verbale di fine lavori;

Ritenuto che la richiesta di estensione del subappalto in essere sia accoglibile a posteriori, non sussistendo motivi ostativi all'approvazione della stessa, anche in considerazione del fatto che i lavori di cui alla perizia di variante n. 1 dovevano essere eseguiti senza soluzione di continuità rispetto a quelli in essere, nel rispetto delle tempistiche del contratto;

Vista la documentazione allegata alla richiesta prot. 4344 del 13.03.23 e precisamente:

- Visura camerale Edilghetti srl;
- Contratto subappalto Edilghetti srl;
- Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 e possesso dei requisiti art. 83 D.lgs 50/2016 e s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante di Edilghetti srl, sig. Valter Ghitti;
- Documento di costituzione di associazione temporanea di imprese con mandato collettivo senza rappresentanza;

Visto il Certificato di regolarità contributiva protocollo INAIL\_ 40081677 con validità 02.01.2024;

Visto il Contratto stipulato in data 07.03.23 prot. 3951, repertorio 3247 e i contenuti del capitolato speciale d'appalto allegato;

Visto il Decreto del Sindaco n. 30/2023 Nomina Responsabile Area Tecnica e Ambiente;

Visto l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e verificato che ricorrono le condizioni ivi imposte;

#### SI COMUNICA

che si prende atto della richiesta di estensione del subappalto approvato con prot. 4364 del 13.03.23 erroneamente pervenuta in data 24.08.23, successivamente alla sottoscrizione del verbale di fine lavori (18.08.23);

che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore del lavoro in oggetto è da considerarsi autorizzato ad estendere il subappalto in essere, autorizzato con prot. 4364 del 13.03.23, per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante n. 1, approvata con det. 314 del 27.07.23;

che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso;

che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla Stazione appaltante eventuali aggiornamenti della seguente documentazione:

- avvenuta denuncia da parte dell'impresa subappaltatrice agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi, Antinfortunistici, dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- copia del Piano Operativo per la Sicurezza P.O.S.;
- eventuale documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs n. 81/2008 s.m.i.;

che l'impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente al pagamento delle fatture presentate dall'impresa subappaltatrice;

che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti con le ritenute di garanzia operate, pena la sospensione del successivo pagamento a favore dell'impresa aggiudicataria.

La Responsabile dell'Area

*Arch. Elena Zaniboni*

Firmato digitalmente